



STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE Scout Sassifraga Vallemaggia

Letti e approvati nell'Assemblea costitutiva del 3 marzo 2010

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e definizione

La Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia è un'associazione giovanile a scopo educativo, aperta indistintamente a tutti coloro che lo desiderano e che ne accettano i principi.

La Sezione è membro di Scoutismo Ticino (STi) e del Movimento Scout Svizzero (MSS).

Art. 2 Scopo

La Sezione ha per scopo di offrire occasioni di vita e di educazione scout alla gioventù valmaggese e dei comuni limitrofi secondo i principi, gli scopi e i metodi esposti nel documento "Fondamenti e Patto associativo" di Scoutismo Ticino, parte integrante di questi Statuti.

Lo scopo dello scoutismo è contribuire allo sviluppo globale dei giovani. Si tratta in pratica di aiutarli a realizzare al meglio le loro possibilità psichiche, intellettuali, sociali e spirituali. E questo come singole persone ma anche come membri di una comunità locale, nazionale e internazionale. In pratica, quindi, lo scoutismo vuol essere un movimento educativo.

Art. 3 Spiritualità

La Sezione si impegna a scegliere il modo di vivere la quinta relazione (relazione con Dio/spirituale), secondo il modo: valori-Dio.

Art. 4 Statuto giuridico

La Sezione è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero, con personalità giuridica propria.

Ha sede presso la sede Cioss di Bignasco.

La Sezione è obbligata verso terzi congiuntamente dal Capo Sezione e da un membro di Comitato (di regola il presidente).

Art. 5 Uguaglianza dei sessi

La Sezione è un'associazione mista. Tutte le funzioni e designazioni di questo statuto sono da intendersi per persone di entrambi i sessi.

L'organo direttivo preferibilmente comprende una rappresentanza di entrambi i sessi.

II. MEMBRI

Art. 6 Qualità di membro

La Sezione è composta da membri attivi, membri sostenitori e membri onorari.

Membri attivi sono coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste degli effettivi della Sezione e partecipano regolarmente alle attività. Sono membri attivi pure i membri di Comitato.

Membri sostenitori sono coloro che sono stati membri attivi e/o condividono gli ideali dello scoutismo.

La qualità di membro onorario della Sezione può essere conferita dall'assemblea sezionale a chi ha reso un servizio particolare alla Sezione.

Pagano la tassa sociale i membri attivi e i membri sostenitori, ad eccezione dei membri attivi con compiti educativi, dei membri di Comitato e dei membri onorari.

Art. 7 Membri attivi

I membri attivi sono organizzati in branche secondo l'età conformemente ai "Profili di branca" del MSS.

Art. 8 Membri attivi con compiti educativi

I membri attivi che assumono compiti educativi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione corrispondenti alla loro funzione organizzati da Scoutismo Ticino o dalla Sezione.

Il Consiglio Capi e il Comitato provvedono affinché gli animatori ricevano la formazione necessaria tramite i corsi ad opera della Sezione, di Scoutismo Ticino, del MSS, di Gioventù e Sport e altri corsi riconosciuti.

Art. 9 Ammissione ed esclusione

Il Consiglio Capi e il Comitato sono competenti per l'ammissione e l'esclusione dei membri attivi, riservato il diritto di ricorso agli organi cantonali e federali.

L'esclusione deve essere motivata. Possono costituire motivo, tra l'altro, l'assunzione di comportamenti non conformi agli ideali dello scoutismo, la ripetuta assenza dalle attività e il mancato pagamento della tassa sociale.

La decisione di esclusione va notificata per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi.

La decisione di esclusione di membri con compiti educativi va notificata per iscritto all'interessato e alla Direzione Cantonale.

III. ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10 Designazione degli organi

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'assemblea
- b) Il Comitato
- c) Il Consiglio di Sezione
- d) Il Consiglio Capi
- e) Il Capo Sezione
- f) I revisori dei conti

Art. 11 Assemblea

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione ed è composto da tutti i membri attivi con 17 anni compiuti, dai rappresentanti legali dei membri attivi che non hanno ancora compiuto 17 anni, dai membri sostenitori e dai membri onorari della Sezione. Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea viene convocata di norma una volta all'anno dal Comitato.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) all'inizio dell'assemblea nomina il presidente del giorno;
- b) nomina per una durata di 3 anni i membri di comitato;
- c) nomina, su proposta del Comitato, i soci onorari;
- d) approva i conti e stabilisce l'ammontare della quota sociale.

All'Assemblea compete la modifica degli statuti, il deciderne l'interpretazione, nei limiti stabiliti dagli statuti di Scoutismo Ticino.

Art. 12 Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo della Sezione secondo l'art. 10 degli Statuti di Scoutismo Ticino.

Il Comitato assicura la conduzione della Sezione ed ha i seguenti compiti:

- a) amministra le finanze della Sezione;
- b) congiuntamente al Consiglio Capi accetta i nuovi membri ed accoglie le dimissioni, sia a livello di Sezione sia di Consiglio di Sezione;
- c) esclude per motivi gravi i membri della Sezione, secondo l'art. 9;
- d) nomina i delegati all'Assemblea cantonale;
- e) nomina per una durata di tre anni il Capo Sezione, su proposta del Consiglio di Sezione;
- f) propone all'assemblea la nomina dei soci onorari;
- g) affianca il Consiglio Capi nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- h) nomina per una durata di 3 anni, scegliendolo tra i membri del Comitato, il Presidente sezionale.

Il Comitato è composto da almeno 5 membri; se il Comitato non può essere validamente costituito i suoi compiti sono esercitati dal Consiglio Capi.

Il Capo Sezione è membro di diritto del Comitato.

Art. 13 Consiglio di Sezione

Il Consiglio di Sezione è la riunione di tutti i membri attivi della Sezione che assumono compiti educativi, segnatamente il Capo Sezione, gli animatori di tutte le branche e l'assistente spirituale, qualora esso sia stato nominato.

Questi si pongono al servizio della Sezione nello spirito del metodo scout, a titolo volontario e gratuito e nel rispetto del patto associativo.

Il Consiglio di Sezione è convocato regolarmente dal Consiglio Capi e funge da organo consultivo e propone al Comitato la nomina del Capo Sezione.

Art. 14 Consiglio Capi

Il Consiglio Capi è formato dal Capo Sezione, dai capi branca e dall'assistente spirituale, qualora esso sia stato nominato, e ha le seguenti competenze:

- a) affianca il Comitato nelle decisioni sui problemi importanti di impostazione e di conduzione della Sezione;
- b) coordina l'attività delle branche;
- c) assume i compiti dell'organo direttivo laddove questo non è validamente costituito;
- d) propone alla Direzione Cantonale il consigliere sezionale (art. 15 Statuti Scoutismo Ticino);
- e) convoca regolarmente il Consiglio di Sezione;
- f) congiuntamente al Comitato accetta i nuovi membri ed accoglie le dimissioni, sia a livello di Sezione sia di Consiglio di Sezione;

Art. 15 Capo Sezione

Il Capo Sezione è nominato dal Comitato per una durata di tre anni. È possibile la riconferma.

La nomina o la riconferma sono ratificate dalla Direzione Cantonale (art. 11 Statuti di Scoutismo Ticino).

Il Capo Sezione deve essere maggiorenne, avere un'adeguata formazione scout e possedere le qualifiche previste dai regolamenti federali e cantonali.

Il Capo Sezione ha i seguenti compiti:

- a) dirige la Sezione per quanto attiene l'attività in modo da realizzare gli obiettivi prefissati;
- b) nomina i capi branca e assegna ad ogni altro capo la sua funzione, li assiste e si preoccupa della loro formazione;
- c) riunisce e dirige il Consiglio di Sezione e il Consiglio Capi;
- d) assicura la tenuta a giorno dell'elenco ufficiale dei membri;
- e) rappresenta verso terzi la Sezione unitamente a un membro del Comitato;
- f) cura i rapporti con Scoutismo Ticino e funge da canale d'informazione.

Art. 16 Revisori dei conti

L'Assemblea nomina annualmente due revisori dei conti con l'incarico di verificare i conti dell'associazione. È possibile la riconferma.

I revisori presentano ogni anno un relativo rapporto all'Assemblea ordinaria.

IV. FINANZE

Art. 17 Amministrazione delle finanze

L'amministrazione delle finanze, la gestione del patrimonio sociale, il conferimento di finanziamenti alle branche e l'approvazione delle spese importanti, è di competenza del Comitato.

Art. 18 Finanziamento delle attività

La Sezione finanzia le proprie attività tramite i seguenti strumenti:

- a) le quote sociali (art. 19);
- b) le raccolte fondi (mercatini, tombole, ecc.);
- c) le tasse d'iscrizione ad attività particolari (campeggi, uscite, ecc.);
- d) i contributi spontanei;
- e) indennità Gioventù e Sport;
- f) sussidi e sovvenzioni;
- g) servizi per la comunità.

Art. 19 Quote sociali

Ogni membro attivo o sostenitore versa ogni anno, entro il mese di dicembre, la quota sociale fissata dall'Assemblea (art. 6). Nella quota dei membri attivi è compresa la parte da riversare annualmente a Scoutismo Ticino.

Art. 20 Principio del volontariato

Tutti i membri della Sezione prestano i loro servizi gratuitamente.

Art. 21 Contributi Gioventù e Sport

Gli animatori scout che svolgono la loro funzione anche come monitori "Gioventù e Sport" non possono beneficiare personalmente delle indennità "G+S".

Art. 22 Responsabilità patrimoniale

È esclusa ogni responsabilità personale dei membri per i debiti della Sezione.

Art. 23 Assicurazioni

Le assicurazioni infortuni e responsabilità civile sono a carico di ogni singolo membro.

V. SCIoglimento

Art. 24 Per risoluzione

Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.

La decisione di scioglimento deve raccogliere almeno due terzi dei voti dei presenti e avvenire durante un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art.25 Risultato della liquidazione

Il risultato della liquidazione dei beni della Sezione diverrà proprietà di Scoutismo Ticino e nel caso dovesse essere costituita una nuova Sezione locale, dovranno essere destinati ad essa (art. 14 Statuti di ScoutismoTicino).

VI. DIVERSI

Art. 26 Comunicazioni

Le comunicazioni ai membri della Sezione avvengono tramite circolari, numeri unici o posta elettronica.

Art. 27 Gestione e protezione dei dati personali

I membri forniscono alla Sezione i dati personali necessari allo svolgimento delle attività.
I dati raccolti sono conservati e archiviati sine die salvo richiesta scritta di un ex membro.
I dati non vengono comunicati a terzi, se non a Scoutismo Ticino, al MSS o a organizzazioni a esso correlate, dietro garanzia che gli stessi non siano ceduti a terzi.

Art. 28 Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi della Sezione che violano la legge o gli statuti, ogni membro può interporre ricorso al Comitato entro 30 giorni da quando ha preso conoscenza della decisione.

Contro le decisioni del Comitato ogni membro può ricorrere entro 30 giorni alla Direzione Cantonale di Scoutismo Ticino.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 29 Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto da questi statuti si applicano gli artt. 60 segg. del Codice Civile svizzero.

Approvato dall'assemblea costitutiva il 3 marzo 2010.

Il presente statuto è stato ratificato dalla Direzione Cantonale di Scoutismo Ticino il
ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente

Il segretario

Sabina Comesi-Montaldi

Elisa Gianini